



ORDINANZA N 293 DEL 11/06/2026

Ufficio: Ufficio Comando

OGGETTO: DISCIPLINA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE - DAL 12/06/2026 AL 13/09/2026
- CENTRO STORICO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- le conseguenze sociali e personali derivanti dal consumo di bevande alcoliche hanno assunto, con l'entrata in vigore della Legge n. 125/2001 ("Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"), rilevanza di interesse generale giuridicamente tutelato;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115/2011, ha riconosciuto la legittimità delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana, purché limitate nel tempo e finalizzate ad adeguare i precetti normativi generali a specifiche situazioni locali;
- nel periodo estivo, sul territorio comunale, in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività commerciali autorizzate alla vendita di bevande alcoliche, si registra una significativa presenza di persone che si ritrovano nelle aree pubbliche per trascorrere il proprio tempo libero;
- tale fenomeno, pur rappresentando un'importante occasione di aggregazione sociale, ha evidenziato alcune criticità connesse alla tutela della quiete pubblica, del decoro urbano e della vivibilità degli spazi comuni, come segnalato dai residenti e riscontrato dagli operatori delle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- particolare rilevanza assume il fenomeno dell'abbandono di contenitori in vetro dopo il consumo delle bevande, spesso rinvenuti infranti sulle aree pubbliche, con conseguente pregiudizio per il decoro urbano, rischio per l'incolumità dei cittadini e aggravio delle attività di pulizia e raccolta dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- l'abbandono dei contenitori di bevande è riconducibile sia alla somministrazione o vendita di bevande in contenitori di vetro da parte degli esercizi presenti sul territorio, successivamente consumate all'esterno degli stessi, sia al consumo di bevande alcoliche acquistate altrove e trasportate nei luoghi di aggregazione dagli stessi consumatori;
- tali comportamenti determinano situazioni di incuria e degrado urbano, compromettendo il decoro degli spazi pubblici e la qualità della vita dei residenti;
- il valore positivo dell'aggregazione sociale risulta fortemente compromesso dall'abbandono indiscriminato dei contenitori in vetro e dal consumo di bevande alcoliche da parte di soggetti minorenni, con conseguenze negative per la sicurezza e la fruibilità delle aree interessate;

TENUTO CONTO

- le situazioni sopra descritte alimentano nella cittadinanza una diffusa percezione di disagio e insicurezza, limitando la piena e libera fruizione degli spazi pubblici;

PRESO ATTO che:

- i comportamenti sopra richiamati rendono necessario adottare misure volte a prevenire e contrastare condotte scorrette, prevaricanti o comunque riconducibili all'abuso di sostanze alcoliche;
- l'elevata concentrazione di persone e attività commerciali nelle aree interessate rende



particolarmente complessa l'individuazione delle responsabilità individuali nei casi di comportamenti illeciti o incivili;

RITENUTO, per le ragioni in premessa specificate, che:

- sussista la necessità di contrastare comportamenti aggressivi, molesti e contrari alle regole della civile convivenza, frequentemente associati all'abuso di bevande alcoliche;
- tali fenomeni incidano negativamente sul diritto alla salute, alla tranquillità, alla sicurezza e alla pacifica convivenza dei residenti e dei frequentatori abituali delle aree interessate;
- ricorrano le condizioni di contingibilità e urgenza, strettamente connesse alle specifiche circostanze di tempo e luogo che caratterizzano il verificarsi dei fenomeni descritti e alla necessità di adottare tempestive misure di prevenzione e contrasto;

CONSIDERATO

- analoghi provvedimenti adottati negli anni precedenti, sia durante il periodo estivo sia in occasione delle festività natalizie, hanno consentito un'efficace gestione delle problematiche sopra evidenziate;

VISTI:

- l'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, che consente limitazioni all'iniziativa economica privata nei casi indispensabili alla tutela della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- l'art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che individua tra le eccezioni alla libertà di apertura degli esercizi commerciali quelle connesse alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali;

DATO ATTO

- le misure previste dal presente provvedimento perseguono finalità di tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del decoro urbano e della vivibilità cittadina;
- le stesse risultano pertanto pienamente coerenti con il quadro normativo vigente e idonee a contemperare gli interessi economici degli operatori commerciali con il diritto dei residenti, dei frequentatori delle aree interessate e dei passanti a vivere in un contesto urbano sicuro, decoroso e rispettoso della salute pubblica;

VISTO

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché per fronteggiare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, ovvero di pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana, con particolare riguardo alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche mediante interventi concernenti gli orari di vendita, compresa quella per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 48/2017;
- la legge n. 689/81;
- il R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione;
- Vista la nota, prot. 33845/2026, trasmessa alla Prefettura Bergamo

ORDINA

a partire dal giorno 12/06/2026 e fino al giorno 13/09/2026, dalle ore 19.00 alle ore 04.00,



per i titolari o gestori di:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
- attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non;

che operano sul territorio del Comune di Treviglio sulle strade (entrambi i lati) che formano la circonvallazione interna (Viali Battisti, Del Partigiano, Filagno, Oriano, Cavour e le Piazze del Popolo, Insurrezione, Camerani, Mentana, Setti) e nell'area ricompresa nella stessa circonvallazione interna (centro storico):

- il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione delle aree di pertinenza autorizzate, escluse le bevande comprese nelle consegne a domicilio;
- il divieto di vendita tramite distributori automatici di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro;
- l'obbligo per i gestori di vendita prodotti tramite distributori automatici di qualsiasi tipo di bevanda alcolica di dotare l'apparecchiatura di vendita con un sistema di riconoscimento elettronico dell'identità, per la tutela dei minori, oppure l'inibizione alla vendita per l'orario indicato;
- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altri rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti i propri locali (inclusi strada, marciapiede, ecc.) e delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio e aree di pertinenza con contenitori (bottiglie, bicchieri, ecc.) di vetro;
- di mettere in atto ogni azione utile per evitare che gli avventori continuino a stazionare nei pressi del proprio locale anche dopo l'orario di chiusura dello stesso, come ad esempio l'esposizione di avvisi, rimozione delle sedute, tavoli ed ogni altro arredo che possa invogliare lo stazionamento;

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e controllo.

a partire dal giorno 12/06/2026 e fino al giorno 13/09/2026, dalle ore 00:00 alle ore 24.00,

1) a chiunque si trovi nel Comune di Treviglio (BG):

- il divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico, contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro o altri rifiuti che pregiudichino la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano;

2) ai minori degli anni 18 che si trovino nel Comune di Treviglio (BG):

- il divieto del consumo, su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bevande alcoliche;

l'inosservanza della presente Ordinanza rappresenta un illecito amministrativo ed è sanzionato, ai sensi dell'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione del pagamento di una somma di



Città di
TREVIGLIO

PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA

denaro da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio a termini di legge ed inviata ai mezzi di informazione e a tutte le Forze di Polizia del territorio.

IL SINDACO
Juri Fabio IMERI

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 E DEL D.LGS N. 82 DEL 7 MARZO 2005 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA